



## **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELLA CASTAGNA**

### **ART.1**

Il presente disciplinare regola, alla luce delle mutate esigenze organizzative, lo storico Mercato della Castagna di Venasca. Per Mercato della Castagna si intende la manifestazione commerciale che si svolge su area pubblica e che viene indetta, secondo consolidata tradizione, al fine di valorizzare e promuovere la diffusione della castagna e la sua commercializzazione.

### **ART.2**

Il Mercato della Castagna si svolge nei mesi di settembre, ottobre e novembre, con data di inizio stabilita con ordinanza del Sindaco, nelle giornate di lunedì e di giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in quello di vigenza dell'ora solare. L'inizio ed il termine ufficiale del Mercato vengono scanditi quotidianamente dall'alzabandiera.

Non sono ammesse contrattazioni tra venditori ed acquirenti prima del rito dell'alzabandiera.

### **ART.3**

Il Mercato della Castagna si svolge in Piazza Martiri. Eventuali variazioni relative alle date ed all'ambito territoriale di svolgimento del Mercato vengono determinate con ordinanza del Sindaco nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale.

### **ART.4**

Sono ammessi alla vendita nel Mercato:

- a) I produttori agricoli, i proprietari ed i conduttori di fondi coltivati a castagneto da frutto
- b) I commercianti all'ingrosso di prodotti agricoli;
- c) Le cooperative agricole.

Sono ammessi agli acquisti:

- a) I Commercianti all'ingrosso di prodotti agricoli;
- b) I commercianti al minuto;
- c) I gestori di alberghi e ristoranti;
- d) Le industrie che provvedono alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

## **ART.5**

Il Mercato della Castagna è gestito da un responsabile nominato dal Sindaco per chiamata diretta, il quale sovrintende all'attività di pesatura, al rilascio di ricevute ed alla gestione delle due bilance utilizzate per le pesate e posizionate sulla piazza nella postazione stabilita dal Comune come evidenziato nella planimetria allegata. Tale postazione dovrà essere rispettata per tutta la durata del mercato.

E' assolutamente vietato il loro spostamento se non per cause di forza maggiore valutate dal personale del Comune presente sulla Piazza.

Il responsabile suddetto non potrà svolgere attività commerciali nè altre attività ritenute incompatibili con la funzione dallo stesso svolta.

Durante lo svolgimento del mercato il personale della Polizia locale sovrintende al regolare espletamento delle attività ed al rispetto sia delle prescrizioni in materia di sicurezza e viabilità che di quelle di cui al presente disciplinare.

## **ART.6**

Come stabilito all'art.3 il Mercato della Castagna si svolge in Piazza Martiri sulla quale verranno delimitate n° 5 (cinque) piazzole per il posizionamento degli acquirenti anch'esse evidenziate nella planimetria allegata al presente disciplinare. Verranno, inoltre, messi a disposizione dei partecipanti, a cura del Comune, n° 10 carrelli per la movimentazione della merce ed un distributore di numeri ad uso dei venditori per una più razionale gestione delle pesate.

L'accesso alla piazza da parte degli acquirenti è consentito con gli automezzi in loro dotazione, che verranno posizionati sulle piazzole a ciò destinate.

Per l'ingresso e l'uscita dalla piazza viene individuato un percorso tracciato, al fine di evitare ingorghi, con accesso unico dalla rotatoria all'altezza dell'ex bar Leon d'Oro ed uscita all'altezza del distributore Oil Italia.

## **ART.7**

Il responsabile di cui all'art.5 sovrintende, tra l'altro, alla pesatura delle castagne.

Alla pesatura si applica la tariffa di **€ 1,00 al quintale** con costo minimo di **€ 0,50** e arrotondamento ai multipli di 50 centesimi di euro.

A titolo esemplificativo:

<b>Da 1 kg a 50 kg</b>	<b>€ 0,50</b>
<b>Da 51 kg a 100 kg</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Da 101 kg a 150 kg</b>	<b>€ 1,50</b>
<b>Da 151 kg a 200 kg</b>	<b>€ 2,00</b>
<b>Da 201 kg a 250 kg</b>	<b>€ 2,50</b>

Per rendere più rapide le operazioni relative alla pesatura, i produttori hanno la facoltà di autocertificare verbalmente il quantitativo della merce oggetto di contrattazione, l'addetto procede quindi alla registrazione di quanto dichiarato, che potrà essere oggetto di verifica su richiesta dell'acquirente.

**La tariffa è comunque dovuta anche in caso di autocertificazione.**

I proventi delle pesate verranno introitati dal Comune per il tramite del Responsabile di cui sopra al quale verrà conferita, per l'espletamento di tale attività, la qualifica di agente contabile esterno dell'Ente.

### **ART.8**

E' vietato, sia all'interno del Mercato che nelle sue immediate vicinanze:

- ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare, comunque, la circolazione;
- attirare compratori con grida e schiamazzi;
- sollecitare offerte o attivare raccolte e/o sottoscrizioni di qualsiasi genere;
- sostare e circolare all'interno della Piazza nell'orario stabilito di cui all'art.2, con automezzi o altri veicoli che non siano quelli adibiti al trasporto della merce.

Il personale della Polizia Locale provvederà in tal caso alla rimozione coattiva. Vedi in proposito l'art.9.

- ogni azione o comportamento che possa in qualche modo ledere o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

### **ART.9**

L'area di svolgimento del Mercato, come individuata nell'allegata planimetria, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza dei giorni e degli orari di svolgimento del Mercato. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il Mercato.

### **ART.10**

L'Amministrazione Comunale di Venasca è sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.

Gli operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi causati a terzi ivi compreso il Comune di Venasca.

Nell'ipotesi di danneggiamento delle attrezzature e degli impianti relativi al Mercato e di tutto quanto compreso nella Piazza a ciò adibita, i contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno oltre a sottostare alle previste sanzioni.

### **ART.11**

Per violazione alle norme di cui al presente disciplinare verrà applicata una sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46 per la cui riscossione si applicheranno le procedure di cui agli artt. 16 e ss. della L.24/11/1981 n° 689.

### **ART.12**

Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Per tutto quanto espressamente previsto nel presente articolato deve farsi riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.